

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 24 novembre 2011 (25.11) (OR. en)

Fascicolo interistituzionale 2003/0132 (NLE)

16974/2/11 REV 2

MAR 143 JUSTCIV 315

NOTA PUNTO "I/A" RIVEDUTA

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	COREPER/Consiglio
n. prop. Com	17511/10 MAR 127 JUSTCIV 233
Oggetto:	Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio - Adozione

- 1. Il 7 dicembre 2010 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta modificata in oggetto. Essa riguarda l'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio ("protocollo di Atene").
- 2. Il 31 marzo 2011 il Consiglio ha adottato una posizione sulla proposta. Segnatamente, il Consiglio ha deciso di scindere la decisione in due atti distinti: uno sulle questioni attinenti ai trasporti (base giuridica: articolo 100, paragrafo 2 del TFUE) ed un altro riguardante la cooperazione giudiziaria in materia civile (base giuridica: articolo 81, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e c) del TFUE). Il Consiglio ha inoltre deciso di sottoporre le due decisioni all'approvazione del Parlamento europeo, previa revisione da parte dei giuristi/linguisti¹.

16974/2/11 REV 2 1 DG CIC

Doc. 8493/11 MAR 53 JUSTCIV 83.

- 3. Il 19 maggio 2011 il Consiglio ha approvato il testo dei progetti riveduti di decisioni relative all'adesione e ha deciso di trasmetterli al Parlamento europeo².
- 4. Il testo dei progetti di decisioni del Consiglio è stato trasmesso al Parlamento europeo per approvazione con lettera del 19 maggio 2011.
- 5. Il Parlamento europeo ha dato il suo assenso all'adesione al protocollo di Atene nella seduta plenaria del 15 novembre 2011³.
- 6. Per finalizzare l'adesione dell'Unione e degli Stati membri al protocollo di Atene, il COREPER potrebbe invitare il Consiglio a:
 - adottare il progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, ad eccezione degli articoli 10 e 11 dello stesso, che figura nel documento dei giuristi/linguisti 8663/11 MAR 56 JUSTCIV 92;
 - iscrivere nel processo verbale del Consiglio la dichiarazione comune del Belgio, della
 Spagna, della Francia e dell'Italia figurante in allegato.

2

16974/2/11 REV 2 cip/CIP/pdn/T 2 DG C I C

Doc. 10285/11 MAR 74 JUSTCIV 132. C7-0142/2011 e C7-0143/2011.

Dichiarazione del Belgio, della Spagna, della Francia e dell'Italia sulla proposta modificata di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio

"Il Belgio, la Spagna, la Francia e l'Italia rammentano l'importanza della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di scelta delle basi giuridiche degli atti destinati ad essere adottati dall'Unione. A norma di tale giurisprudenza, un atto può essere fondato su varie basi giuridiche solo se persegue contemporaneamente più obiettivi o si compone di vari elementi, tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all'altro.

Nella fattispecie, il Belgio, la Spagna, la Francia e l'Italia ritengono che la scelta dell'articolo 81 del TFUE, che ha indotto in questo caso a stabilire una decisione distinta da quella basata sull'articolo 100 del TFUE, significhi che gli elementi rientranti nella cooperazione giudiziaria in materia civile inclusi nel protocollo del 2002 alla convenzione di Atene relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio non possono essere considerati secondari rispetto al contenuto e allo scopo principale del protocollo stesso."